



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 11 Del 10-02-2015

Oggetto: IMU AGRICOLA 2014 - DIFFERIMENTO TERMINE DAL QUALE DECORRONO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E "RAVVEDIMENTO OPEROSO .

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di febbraio, alle ore 15:25 in Nulvi e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Prof. Buscarinu Mario Angelo nella sua qualità di Sindaco - e con l'intervento degli Assessori qui sotto specificati:

Buscarinu Mario Angelo	Sindaco	P
Nardecchia Barbara	Vice Sindaco	P
Cadau Mario	Assessore	P
Meloni Salvatore	Assessore	A
Posadinu Antonio Michele	Assessore	A
Tedde Roberto	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Sanna Francesco.

CONSTATATA la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità), istitutivo a decorrere dall'anno di imposta 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- della Tassa sui Rifiuti (TARI);

OSSERVATO il comma 692 del predetto articolo 1, il quale prevede che *“il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*;

RICHIAMATO il *Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/06/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 27 del 07/03/2012 con la quale è designato il Funzionario responsabile IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica, tra l'altro, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n.504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

VISTO il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale dalle disposizioni di cui allo stesso comma 5-bis deve derivare un maggior gettito complessivo nazionale annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

VISTO lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto previsto dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO il Decreto interministeriale 28/11/2014 con il quale veniva stabilita l'esenzione o meno dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli sulla base dell'altitudine indicata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;

CONSIDERATO che in seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DI n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014, e che nello specifico stabilisce che:

1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

3. *I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.*

4. **Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti**

..

5. *I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.*

CONSIDERATO quindi che nel Comune di Nulvi sono esenti dall'imposta municipale propria solo i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, come meglio specificato nella risoluzione n°2/DF del MEF in data 03 febbraio 2015, che recita: "Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dal comma 2 dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 è indispensabile, in base al combinato disposto di cui alla lett. b) e al comma 2 dell'art. 1, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola. Ciò in quanto è lo stesso comma 2 dell'art. 1 in parola che, nel precisare che l'esenzione si applica anche "nel caso di concessione" dei terreni di cui alla lett. b), definisce i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale."

VISTI:

- lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione;

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che il nuovo termine per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli (10/02/2015) è stato stabilito solo il 24/01/2015 e che si è generata una situazione di particolare incertezza determinata dalla difficoltà in ordine al calcolo dell'imposta dovuta sia da parte dei contribuenti che da parte dei centri di assistenza fiscale, delle associazioni di categoria e di tutti i soggetti preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo, dovuta alla circostanza che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Nulvi sono sempre stati esenti dall'imposta e che quindi si rende necessaria l'acquisizione di tutti i dati catastali e di tutti i dati soggettivi relativi alla sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'applicazione delle agevolazioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola;

CONSIDERATO altresì che il TAR del Lazio ha sospeso il decreto interministeriale 28/11/2014 e che pertanto il quadro normativo potrà essere oggetto di ulteriori modifiche anche alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in un *question time* al Senato in data 5/12/2014;

RILEVATO pertanto che le richiamate condizioni rendono eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento da parte dei contribuenti dell'obbligo di versamento del tributo entro la prevista scadenza del 10/02/2015;

VALUTATO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, di intervenire in merito, e di differire il termine dal quale decorrono l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/97 (previste nella misura del 30%) nonché i nuovi termini previsti per il "ravvedimento operoso" entrati in vigore dal 1° gennaio introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 e, al fine di gestire al meglio tutta la fase del pagamento del tributo, agevolando i contribuenti nell'acquisizione dei dati, nell'effettuazione dei conteggi e nelle verifiche della normativa, dando così attuazione al principio di collaborazione al quale devono essere improntati i rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria (art. 10, comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente);

RITENUTO conseguentemente che la proroga dei termini di cui sopra non determina carenze di liquidità stante che le attuali giacenze di tesoreria garantiscono sufficiente disponibilità in relazione ai previsti pagamenti;

DATO ATTO che il differimento dei termini di cui sopra non è incluso tra i vincoli posti alla potestà regolamentare del Comune disciplinata dall'art. 52 sopra citato;

CONSIDERATO CHE Il Comune di NULVI (SS) è fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 e ha ravvisato in esso profili di illegittimità, quali:

- violazione del principio di irretroattività delle norme;

- difetto di proporzionalità in quanto il DM riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, quindi entrate certe, sostituendole con entrate future ed incerte;
- violazione dello statuto del contribuente;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- il Comune potrebbe essere sottoposto a ricorsi da parte dei contribuenti;
- che L'ANCI SARDEGNA (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale della Sardegna), di cui questa Amministrazione è socio, si è proposta come supporto per un'azione congiunta di ricorso avanti al giudice amministrativo contro il decreto 66/2014;
- che la Giunta ha autorizzato, con propria deliberazione n. 128 del 24/12/2014, il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato dalla stessa Associazione;

RITENUTO, per le motivazioni più sopra esposte, di differire, in via eccezionale, il termine di decorrenza delle sanzioni e del ravvedimento di cui sopra al 25/03/2015 (60 giorni dal DI n. 4 del 24/01/2015);

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile IMU;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DIFFERIRE al **25 marzo 2015**, per il solo anno di imposta 2014 e per la solo imposta dovuta per i terreni agricoli di cui sopra, il termine dal quale decorrono l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/97 (previste nella misura del 30%) nonché i nuovi termini di decorrenza previsti per il "ravvedimento operoso" entrati in vigore dal 1° gennaio a seguito di approvazione della Legge di Stabilità 2015;

DI DARE ATTO che eventuali scadenze successive al 25 marzo 2015 che dovessero essere stabilite dalla normativa nazionale si applicheranno automaticamente anche al Comune di Nulvi;

DI FORNIRE, con la presente, direttive al Responsabile del Settore Tributi per l'applicazione della stessa e di dare incarico allo stesso di darne la più ampia pubblicità;

DI PUBBLICARE il presente atto anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.

DELIBERA inoltre

DI RENDERE la medesima, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

LETTO E APPROVATO,IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Buscarinu Mario Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Sanna Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, PER OGNI SINGOLO ADEMPIMENTO
RELATIVO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE,

ATTESTA

CHE SONO STATI ESPRESSI:
PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ REGOLARITA' TECNICA

DATA: 10-02-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ REGOLARITA' CONTABILE

DATA: 10-02-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

CHE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER N°15 GIORNI CONSECUTIVI DAL GIORNO
;

CHE E' STATA CONTESTUALMENTE INVIATA AI CAPOGRUPPO CONSILIARI;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)

=====

E' DIVENUTA ESECUTIVA:
PER DECORRENZA DEL TERMINE DI 10 GG. DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (ART.134 C.3°
TUEL);

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)

=====

COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)